# **COMUNE DI LUCINASCO**

PROVINCIA DI IMPERIA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14

#### **OGGETTO:**

TARIFFE E SCADENZE TARI PER L'ANNO 2022. PROVVEDIMENTI.

Nell'anno DUEMILAVENTIDUE addi TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

| NOMINATIVO             | PRESENTE | ASSENTE       |  |
|------------------------|----------|---------------|--|
| ABBO MARILENA          | X        | DA MAN SANTON |  |
| BORIASCO ANNA          | X        |               |  |
| PALUMBO PIETRO ANTONIO |          | X             |  |
| ABBO DOMENICO          | X        |               |  |
| SIFFREDI CARLO         | X        |               |  |
| ALASSIO FABIO          | X        |               |  |
| CARENZO MASSIMO        | X        | 30.000        |  |
| MUCIGNAT GERMANO       | X        | 77            |  |
| FAGIANI AMANDA         |          | X             |  |
| CAPOVILLA FABIO        | X        |               |  |
| SACCHERI MARTA         | X        |               |  |
| TOTALE                 | 9        | 2             |  |

Presiede la Signora: ABBO MARILENA

Partecipa alla seduta il Signor: DOTT. MARRESE DIEGO - Vice Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **VISTI**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "..."... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.</u> 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...":
- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 25.06.2021 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTI quindi,

- l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di

rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..." (lett. f);

"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori

degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

#### RICHIAMATE,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente

territorialmente competente";

## VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario approvato in data 31.05.2022;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

il **comma 653**, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al <u>comma 654</u>, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni

standard ..."

- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

VISTO il Piano economico finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 47.492,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 18.011,00 COSTI VARIABILI € 29.481,00

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

#### VISTI:

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ... ";

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da

ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

l'articolo 174 del d. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...";

il D.L. 30 giugno 2021 n. 99, che proroga al 31 luglio 2021 il termine per approvare i

piani finanziari e le tariffe Tari 2021:

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

CON VOTAZIONE UNANIME favorevole resa per alzata di mano dai 9 (NOVE) consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

a) richiamate le premesse, visto il Piano Economico Finanziario, di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale;

b) di quantificare in € 47.492,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta

dal Piano Economico Finanziario approvato in data 31 maggio 2022;

c) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

d) d) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

e) Di stabilire che la TARI per l'anno 2022 dovrà essere corrisposta in due rate con scadenza

10 Agosto 2022 e 3 Dicembre 2022;

f) Di trasmettere copia della presente al servizio tributi per gli adempimenti di competenza;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano. stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. lgs n. 267/2000.

#### A GRANT TO DE

filozofika koncentra eta kanta kiringan erropa eta gergenga. Per eta eta eta gergenga eta eta gergan de eta ge Belarra kirintatua enperreganji tapon edinargo eden ango-encope eta eta eta eta gergan eta eta eta gergan eta e

#### ASSOCIATION

# **COMUNE DI LUCINASCO**

# TARI TARIFFE

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2022
COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

# 7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

| UTENZE DOMESTICHE                       | Ка   | Quf     | Tariffa<br>(p.fissa) | Kb   | Quv      | Cu      | Tariffa (p.variab.) |
|---|------|---------|----------------------|------|----------|---------|---------------------|
| Utenza domestica (1 componente)         | 0,84 | 0,46236 | 0,38838              | 1,00 | 39,64798 | 1,04151 | 41,29377            |
| Utenza domestica (2 componenti)         | 0,98 | 0,46236 | 0,45311              | 1,80 | 39,64798 | 1,04151 | 74,32878            |
| Utenza domestica (3 componenti)         | 1,08 | 0,46236 | 0,49935              | 2,30 | 39,64798 | 1,04151 | 94,97567            |
| Utenza domestica (4 componenti)         | 1,16 | 0,46236 | 0,53634              | 3,00 | 39,64798 | 1,04151 | 123,88130           |
| Utenza domestica (5 componenti)         | 1,24 | 0,46236 | 0,57333              | 3,60 | 39,64798 | 1,04151 | 148,65756           |
| Utenza domestica (6 componenti e oltre) | 1,30 | 0,46236 | 0,60107              | 4,10 | 39,64798 | 1,04151 | 169,30445           |

| ATTIVITA' PRODUTTIVE  | Kc   | Qapf    | Tariffa<br>(p.fissa) | Kd    | Cu      | Tariffa<br>(p.variab.)   |
|---|------|---------|----------------------|-------|---------|--|
| 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                     | 0,32 | 0,50212 | 0,16068              | 4,20  | 0,12988 |  |
| 102-Campeggi, distributori carburanti   | 0,67 | 0,50212 | 0,33642              | 6,55  | 0,12988 |  |
| 103-Stabilimenti balneari   | 0,38 | 0,50212 | 0,19081              | 5,20  | 0,12988 | The second second second second  |
| 104-Esposizioni, autosaloni   | 0,30 | 0,50212 | 0,15064              | 3,55  | 0,12988 | The second secon |
| 105-Alberghi con ristorante   | 1,07 | 0,50212 | 0,53727              | 10,93 | 0,12988 | 1,41959  |
| 106-Alberghi senza ristorante   | 0,80 | 0,50212 | 0,40170              | 7,49  | 0,12988 | 0,97280  |
| 107-Case di cura e riposo   | 0,95 | 0,50212 | 0,47701              | 8,19  | 0,12988 | 1,06372  |
| 108-Uffici, agenzie, studi professionali  | 1,00 | 0,50212 | 0,50212              | 9,30  | 0,12988 | 1,20788  |
| 109-Banche ed istituti di credito   | 0,55 | 0,50212 | 0,27617              | 4,78  | 0,12988 | 0,62083  |
| 110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli       | 0,87 | 0,50212 | 0,43684              | 9,12  | 0,12988 | 1,18451  |
| 111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  | 1,07 | 0,50212 | 0,53727              | 12,45 | 0,12988 | 1,61701  |
| 112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,72 | 0,50212 | 0,36153              | 8,50  | 0,12988 | 1,10398  |
| 113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto  | 0,92 | 0,50212 | 0,46195              | 9,48  | 0,12988 | 1,23126  |
| 114-Attività industriali con capannoni di produzione  | 0,43 | 0,50212 | 0,21591              | 7,50  | 0,12988 | 0,97410  |
| 115-Attività artigianali di produzione beni specifici   | 0,55 | 0,50212 | 0,27617              | 8,92  | 0,12988 | 1,15853  |
| 116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  | 4,84 | 0,50212 | 2,43026              | 13,22 | 0,12988 | 1,71701  |
| 117-Bar, caffè, pasticceria   | 3,64 | 0,50212 | 1,82772              | 51,47 | 0,12988 | 6,68492  |
| 118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                  | 1,76 | 0,50212 | 0,88373              | 9,62  | 0,12988 | 1,24945  |
| 119-Plurilicenze alimentari e/o miste   | 1,54 | 0,50212 | 0,77326              | 21,41 | 0,12988 | 2,78073  |
| 120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   | 6,06 | 0,50212 | 3,04285              | 85,60 | 0,12988 | 11,11773   |
| 121-Discoteche, night club  | 1,04 | 0,50212 | 0,52220              | 13,45 | 0,12988 | 1,74689  |

# Letto, confermato e sottoscritto

| Il Presidente ABBO MARILENA F.to   | Il Vice Segretario Comunale DOTT. MARRESE DIEGO F.to   |
|--|--|
| N° 257/2022 CERTIFICATO DI PUB<br>Si certifica che copia del presente verbale verrà pubbli<br>07/06/2022 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.   |  |
| Lucinasco, li 07/06/2022   | Il Vice Segretario Comunale<br>DOTT. MARRESE DIEGO<br>F.to   |
| PARERI RILAS   | SCIATI   |
| Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasci sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL Decreto Legis modificazioni ed integrazioni.  Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, rilasci sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL Decreto Legis modificazioni ed integrazioni. | Il Responsabile del Servizio DOTT.SSA ABBO MARILENA F.to Siato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai |
| DICHIARAZIONE DI   | ESECUTIVITA'   |
| La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  [ ]Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli [ X ]In quanto dichiarata immediatamente eseguibile.   | Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000).  Il Vice Segretario Comunale DOTT. MARRESE DIEGO F.to                     |
| Copia conforme all'originale per uso amministrativo.   | Il Segretario Comunale   |

the Marindon at motive dark year,

ritaria. La la filosofie de Secreta de Carlos de Secreta de Carlos de Carlos de Carlos de Carlos de Carlos de Carlos de

nacona (il na lietoproperty

en de la companya de la composition de la

The San Maria and a second second

COLUMN TO FURNISH

at estention and stain for Assaulting to the last of a place final or stain states at some sounding appropriat In the last of the communication of the control of the first of the control of the control of the control of the

Andrew Committee of the Committee of the